



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

Spese complementari in caso di epidemia

8116

Art. 1 Pericoli e danni assicurati / Estensione della copertura

Nell'ambito delle presenti Condizioni complementari, l'Assicurazione dei mestieri copra «Spese e oneri complementari» in aggiunta al forfait di base ai sensi delle Condizioni complementari in caso di epidemia (cfr. art. 7 delle Condizioni complementari in caso di epidemia). La presente assicurazione complementare è efficace soltanto se anche il rischio connesso a epidemie è assicurato nello stesso contratto assicurativo.

In caso di provvedimento ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni complementari in caso di epidemia, l'Assicurazione dei mestieri assicura le spese e gli oneri derivanti se sono direttamente correlati a una malattia trasmissibile citata nell'art. 2 delle Condizioni complementari in caso di epidemia ovvero emergono come conseguenza diretta di provvedimenti approvati per contrastarla:

- Visite mediche (incl. esami di laboratorio) delle persone che operano nell'azienda assicurata, incl. il datore di lavoro e la coniuge, nonché le persone conviventi in comunione domestica, nella misura in cui non vengano assunte da un altro assicuratore;
- Vaccinazioni delle persone che operano nell'azienda assicurata, del titolare d'azienda e dei suoi familiari;
- Visite e controlli dell'azienda assicurata;
- Disinfezione dell'azienda assicurata e dei mezzi di trasporto;
- Distruzione, rimozione e deposito di merci, beni mobili e attrezzature d'esercizio dell'azienda assicurata;
- Danni che emergono a seguito della disinfezione ovvero pulizia di beni mobiliari e attrezzature d'esercizio (valore a nuovo) dell'azienda assicurata e di locali (valore venale) dell'azienda assicurata; in caso di danni parziali vengono rimborsate al massimo le spese di ripristino, nella misura in cui le spese di riparazione non superino il valore a nuovo ovvero quello venale.

Per ogni sinistro l'Assicurazione dei mestieri rimborsa in conformità ai forfait di base (cfr. art. 7, cpv. 2 delle Condizioni complementari in caso di epidemia) al massimo la somma assicurata concordata.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni:

- Che il contraente dell'assicurazione, i suoi familiari, gli incaricati e i dipendenti hanno causato o peggiorato violando o non osservando disposizioni e ordinanze di legge o di autorità;
- Causati da eventi naturali, fulmini e terremoti; valgono come eventi naturali piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, scoscendimenti;
- Derivanti da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti), sabotaggi, atti di terrorismo e provvedimenti adottati per contrastarli, eruzioni vulcaniche o modifiche alla struttura atomica nonché movimenti artificiali del terreno nella misura in cui il contraente non dimostri che tali danni non siano correlati a tali eventi;
- Derivanti da rigurgiti dalle canalizzazioni, acque freatiche, piene e straripamenti di natura periodica ovvero ripetuta dei corsi d'acqua;
- Correlati allo scarico della propria acqua di esercizio;
- Causati ad animali vivi ovvero nei loro confronti;

- A o da merci che sono state dichiarate non idonee o limitatamente idonee da un'autorità nazionale o estera in occasione di un'ispezione delle carni d'ufficio o volontaria, anche se si tratta di importazioni soggette all'ispezione delle carni;
- A o da merci a seguito di una quantità troppo elevata di germi (in conformità alle direttive medico-veterinarie) in assenza di una malattia trasmissibile a dichiarazione obbligatoria (cfr. art. 2 delle Condizioni complementari in caso di epidemia);
- A o da merci la cui infezione è stata individuata dopo che è passata la data di scadenza;
- A o da merci a seguito di deperibilità microbica;
- Conseguenti a qualunque malattia, p.es. BSE, malattia di Creutzfeldt-Jakob, malattie sessuali, influenza, escluse le malattie trasmissibili esaustivamente elencate ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni complementari;
- Presenti in caso di semplice sospetto della presenza di una malattia citata all'art. 2 delle Condizioni complementari;
- A merci contaminate durante il trasporto.

Art. 3 Calcolo dell'indennità

L'indennità viene calcolata in base ai principi delle Condizioni complementari in caso di epidemia (cfr. art. 10 delle Condizioni complementari in caso di epidemia).

Art. 4 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e delle Condizioni complementari d'assicurazione in caso di epidemia.

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8116_03_I